

## INTERVENTO

# Ristrutturazione del debito con obblighi troppo severi

di **Raffaele Marcello**

La revisione dei principi contabili nazionali da parte dell'Organismo italiano di contabilità, che si è resa necessaria dopo l'emanazione del decreto legislativo 139/2015, offre l'occasione per riflettere su alcune tematiche già considerate dalla prassi contabile nazionale e potenzialmente rivedibili alla luce delle evoluzioni normative e operative.

In particolare, risulta utile fornire - in un'ottica propositiva - alcune considerazioni aggiuntive sulla contabilizzazione delle spese di ristrutturazione, oggi disciplinate dall'Oic 6 («Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio»). Tra queste spese rientrano anche i costi (spesso importanti) che le società devono sostenere per dare luogo ed eseguire istituti giuridici della legge fallimentare, quali: piani di risanamento (articolo 67), concordato preventivo (articolo 160 e seguenti), accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis), concordato preventivo con continuità (articolo 186-bis) e altri ancora.

Il principio contabile afferma, a tale riguardo, che i costi di ristrutturazione «sono spesati direttamente al conto econo-

mico in quanto si tratta di oneri di cui è assai difficile - data anche la situazione di comprovata difficoltà in cui tendono a trovarsi le imprese che ricorrono a queste operazioni - dimostrare la futura capacità di produrre benefici economici futuri e avere quindi la ragionevole certezza di realizzare tali benefici futuri» (Oic 6, paragrafo 6.3). In sostanza, l'aleatorietà dei benefici economici (il ripri-

## EFFETTI ECCESSIVI

**Dover riportare tutti i costi connessi nel conto economico può compromettere il risanamento**

stino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario) condizionerebbe a priori il differimento dei costi.

A nostro parere, la politica di contabilizzazione prevista trascura la ratio dell'operazione medesima, che è quella di far uscire la società da una condizione di difficoltà che dovrebbe essere temporanea. Se così è, i benefici derivanti dalla ristrutturazione non si sostanziano solo con l'esdebitamento, considerato che la ristruttu-

razione potrebbe (dovrebbe) portare a una riduzione del costo di debito e a un efficientamento dell'organizzazione aziendale tale da consentire la prosecuzione dell'attività.

Si pensi all'ipotesi di una società economicamente sana, ma con problemi finanziari dovuti a una cattiva gestione o a investimenti eccessivi: l'operazione dovrebbe garantire una tempistica dei pagamenti al ceto bancario tale da consentire (solitamente in modo graduale) il rientro alla normalità dell'esposizione debitoria. In tal caso, le connesse utilità economiche sono rilasciate non solo nell'esercizio in cui gli incarichi legati alla ristrutturazione sono espletati, ma anche negli esercizi a venire.

Considerata la situazione attuale, e visto che spesso le spese in oggetto possono essere rilevanti, potremmo arrivare al paradosso che la contabilizzazione prevista - l'imputazione integrale delle spese all'esercizio in cui l'operazione è eseguita - metta in dubbio (in molti casi, nuovamente) la continuità aziendale della società.

L'iscrizione del costo nell'attivo patrimoniale dovrebbe ovviamente avvenire nel solo caso in cui fossero soddisfatte le condizioni previste per l'iscri-

zione degli oneri pluriennali, ossia «solo se:

- è dimostrata la loro utilità futura;

- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;

- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza» (Oic 24 (2015), paragrafo 35, bozza Oic 24 (2016), paragrafo 39).

D'altronde - continua il principio - «[l']utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società».

Laddove non sussistano le condizioni, la capitalizzazione non sarebbe, in ogni caso, eseguibile. Nella prospettiva delineata, di fatto, i costi di ristrutturazione del debito appaiono per molti aspetti assimilabili alle spese di impianto e ampliamento.

Ciò detto, parrebbe che, nel rispetto sempre dei principi generali e in relazione all'esperienza prodotta dalle operazioni, vi possano essere i margini anche per riconsiderare la contabilizzazione dei costi derivanti dagli accordi di ristrutturazione, ovviamente sempre nei limiti in cui questi producano benefici economici futuri.

Consigliere nazionale **commercialisti**  
con delega ai principi contabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

